



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/08/2007

ADDI' 03/08/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

| | | | | | |
|------------|-----------|--------------------|--------------|------------|-----------|
| MARAZZO | Pietro | Presidente | MANCINI | Claudio | Assessore |
| POXPIL' | Massimo | Vice Presidente | MANDARELLI | Alessandra | " |
| ASTORRE | Bruno | Assessore | MICCHIANGELI | Xavier | " |
| BATTAGLIA | Augusto | " | NIDI | Luigi | " |
| COSTA | Silvia | " | RODANO | Giulia | " |
| DALIA | Francesco | " | TIBALDI | Alessandra | " |
| DE ANGELIS | Francesco | " | VALENTINI | Daniela | " |
| D' STEFANO | Marco | " | ZARATTI | Filiberto | " |
| FINCERA | Daniele | " | | | |

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** CRISIS

ASSENTI: POMPILI - DE ANGELIS - MANDARELLI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 652

Oggetto:

Autodizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale di accoglienza temporanea di familiari e pazienti, minori o adulti, in cura per patologie oncologiche presso strutture sanitarie regionali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della L.r. 41/2003.



652 - 3 AGO. 2007

lu

~~Proposta di Deliberazione di Giunta regionale n. 2~~

Oggetto: "Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale di accoglienza temporanea di familiari e pazienti, minori o adulti, in cura per patologie oncoematologiche presso strutture sanitarie regionali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della l.r. 41/2003".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali di concerto con l'Assessore alla Sanità;

- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;
- VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 concernente " Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio" e successive modifiche;
- VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed in particolare l'articolo 8, comma 3, lettera f) e l'articolo 11, comma 1;
- VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1305 recante: "Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della L.r. n. 41/2003";
- VISTA la legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 avente come oggetto "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art.11, legge regionale 20 novembre 2001 n.25)";
- VISTO l'articolo 23 della suddetta legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 recante "Interventi finalizzati alla deospedalizzazione delle persone affette da patologie oncoematologiche" ed in particolare il comma 1, in base al quale vengono promossi la deospedalizzazione e il ricorso alla modalità del day hospital da parte delle persone affette da patologie oncoematologiche, in particolare di quelle di minore età, garantendo altresì il mantenimento delle relazioni affettive con le relative famiglie ;



652 - 3 AGO. 2007 *lu*

VISTO altresì il comma 2 dello stesso articolo 23 della citata legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, che recita: " Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di politiche sociali e previa intesa con l'assessore regionale competente in materia di sanità, definisce requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto a quelli previsti dall'articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n.41 "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali", differenziati per tipologie di utenza, ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dalla medesima legge regionale";

VISTA la parte denominata "Introduzione" dell'Allegato alla citata D.G.R. n. 1305/2004 che fa specifico riferimento alla progettazione ed alla realizzazione di interventi innovativi come risposte qualificate ai bisogni nuovi e complessi, che costituiscono la parte emergente dei bisogni territoriali;

VISTO l'allegato documento alla presente proposta di deliberazione titolato "Strutture residenziali di accoglienza temporanea di familiari e pazienti, minori e adulti, in cura per patologie oncoematologiche", che ne forma parte integrante;



Esprita la procedura di concertazione con le parti sociali,
all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, e che integralmente si richiamano:

di approvare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento, i requisiti strutturali ed organizzativi delle strutture residenziali di accoglienza temporanea di familiari e pazienti, minori e adulti, in cura per patologie oncoematologiche, come da allegato documento, che forma parte integrante della presente deliberazione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito web dell'Assessorato Politiche Sociali.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

10 AGO. 2007




C:\Documents and
Settings\lazzari\Docu



ALLEG. alla DELIB. N. 652 *lu*
DEL - 3 AGO 2007

STRUTTURE RESIDENZIALI DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI FAMILIARI E PAZIENTI, MINORI E ADULTI, IN CURA PER PATOLOGIE ONCOEMATOLOGICHE

INDICE

Premesse

1. Caratteristiche delle strutture

- 1.1 Finalità
- 1.2 Progetto globale
- 1.3 Destinatari
- 1.4 Ricettività
- 1.5 Carta dei servizi sociali

2. Requisiti strutturali

- 2.1 Localizzazione
- 2.2 Accessibilità
- 2.3 Articolazione delle strutture

3. Requisiti organizzativi

- 3.1 Modalità di ammissione
- 3.2 Piano personalizzato di accoglienza
- 3.3 Attività
- 3.4 Prestazioni
- 3.5 Personale

Premesse

L'innovazione è uno dei punti fondamentali del processo di qualificazione dei servizi, in quanto rappresenta l'elemento significativo di miglioramento nell'offerta dei servizi socio-assistenziali: nella progettazione e nella realizzazione di interventi innovativi si trova infatti la risposta qualificata ai bisogni nuovi e complessi, che costituiscono la parte critica emergente dei bisogni territoriali.

Il presente provvedimento in base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali", di seguito denominata l.r. 41/2003 o legge, e secondo quanto indicato nei provvedimenti attuativi della legge stessa, definisce i requisiti strutturali, funzionali e organizzativi delle strutture residenziali di accoglienza temporanea di pazienti, minori o adulti, in cura per patologie oncoematologiche presso strutture sanitarie regionali, accompagnati dai familiari e di familiari di pazienti minori ricoverati, allo scopo di promuovere la deospedalizzazione e il ricorso alla modalità del day hospital costituendo una risposta innovativa e qualitativamente efficace ad un bisogno emergente nel territorio regionale .

I requisiti di carattere strutturale, organizzativo e funzionale sono indispensabili per garantire la sicurezza degli ospiti e degli operatori, nonché la compatibilità del servizio con gli obiettivi del piano socio-assistenziale regionale e l'idoneità ad espletare le relative attività assistenziali.

Tali strutture residenziali devono possedere ai fini autorizzativi, i requisiti previsti dalla l. r. 41/2003, nonché quelli stabiliti nel presente provvedimento.

1. CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE

1.1 Finalità

Le strutture residenziali di accoglienza temporanea di familiari e pazienti, minori e adulti, in cura per patologie oncoematologiche, di seguito denominate strutture residenziali, intendono offrire ospitalità in un contesto protetto e organizzato per tutto il periodo della cura e successivi controlli (follow up) a pazienti minori o adulti, in cura dopo la dimissione da strutture sanitarie regionali, accompagnati da un loro familiare, e a familiari di pazienti minori ricoverati, sulla base di un piano personalizzato di sostegno che dia valore alla relazione affettiva significativa tra il paziente e il familiare che lo accompagna. La finalità da raggiungere è quella di favorire il mantenimento della qualità di vita dei pazienti sottoposti a ricovero e terapie e/o dei loro familiari attraverso la creazione di un ambiente quanto più possibile vicino all'ambiente familiare, di legami significativi con gli operatori e con gli altri ospiti della struttura, e di un supporto sociale che accompagni il percorso di cura e di riabilitazione psicofisica nell'ottica di una maggiore efficacia delle terapie e dell'ottimizzazione della ricettività della struttura sanitaria di riferimento.

Queste strutture residenziali si differenziano per l'età degli ospiti accolti e per le differenti problematiche dell'utenza ospitata, implicano il coinvolgimento diretto degli ospiti nella loro gestione e offrono i loro servizi per un limitato arco di tempo, incentrando la programmazione e la conseguente modalità organizzativa e gestionale sulle finalità contenute nel progetto globale della struttura stessa e attivano processi di solidarietà nel territorio di riferimento.

Le strutture residenziali sono inserite nella rete dei servizi territoriali, si attengono alle normative regionali ed ai regolamenti comunali, sono caratterizzate dalla costante partecipazione delle scelte tra i servizi territoriali e i responsabili delle strutture, attraverso la condivisione della progettazione e dell'organizzazione degli eventuali interventi, e prendono parte al processo di sistema anche per quanto riguarda l'integrazione sociosanitaria, e l'avvio del sistema di accreditamento.

1.2 Progetto globale

Ogni struttura residenziale elabora un progetto globale che contiene:

- le sue finalità,
- la sua organizzazione operativa e gestionale,
- la metodologia operativa e gestionale adottata,
- il tipo di prestazioni offerte, conforme con la tipologia socio-assistenziale della struttura,
- le modalità di coordinamento con la rete di servizi del territorio,

ed ogni altro elemento che definisca le caratteristiche della struttura in relazione alla sua tipologia ed al servizio svolto nell'ambito dell'offerta dei servizi territoriali.

Il progetto globale descrive la struttura residenziale e la colloca sulla base delle sue caratteristiche peculiari nell'ambito della rete dei servizi, agevolando il corretto inserimento degli utenti attraverso il confronto degli obiettivi di accoglienza e assistenza individuati nei piani personalizzati con quanto definito nel progetto globale stesso.



1.3 Destinatari

Destinatari di questi servizi sono i pazienti, adulti o minori, affetti da patologie oncoematologiche che dopo essere stati dimessi dalle strutture sanitarie regionali devono continuare a ricevere cure presso le strutture sanitarie stesse, accompagnati dai genitori o da un loro familiare, e i familiari di pazienti minori ricoverati presso dette strutture sanitarie regionali.

L'accoglienza nella struttura residenziale è determinata dai bisogni specifici dei pazienti nell'ambito del loro contesto familiare, in base alla patologia di cui sono affetti ed è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di accoglienza durante il periodo di cure alle quali sono sottoposti.

Ogni struttura accoglie come ospiti i pazienti adulti o minori, accompagnati dai loro familiari, che abbiano bisogni omogenei o compatibili, al fine di offrire loro accoglienza durante il periodo della cura, favorendo la creazione di rapporti di scambio e di supporto tra gli ospiti stessi.

1.4 Ricettività

Le strutture residenziali accolgono da un minimo di dieci fino ad un massimo di venticinque ospiti. A motivo dell'eterogeneità dei bisogni e in relazione alle problematiche che determinano il bisogno di accoglienza, ogni struttura è composta da persone che abbiano forti compatibilità, in modo da favorire la creazione di un clima familiare.



1.5 Carta dei servizi sociali

Ogni struttura adotta la carta dei servizi sociali, nella quale siano indicati, fra l'altro, i criteri per l'accesso, le modalità di funzionamento della struttura, le tariffe praticate, con l'indicazione delle prestazioni ricomprese.

Nel rispetto di quanto affermato nella "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" e della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia delle N.U. nella carta dei servizi sociali sono previsti i seguenti punti:

CRITERI PER L'ACCESSO

- modalità di ammissione degli ospiti, lista di attesa, fruizione del servizio;

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA

- finalità e caratteristiche della struttura;
- regole della vita comunitaria, con specifico riferimento agli orari dei pasti e del rientro serale;
- organizzazione delle attività, con riferimento alla necessaria presenza delle figure professionali eventualmente integrate da figure di volontariato che opportunamente formate collaborano al raggiungimento degli obiettivi dei piani personalizzati;
- indicazione dei servizi e delle opportunità presenti nella comunità locale e territoriale;
- modalità di partecipazione dell'ospite all'organizzazione della vita comunitaria;



TARIFE PRATICATE CON L'INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI RICOMPRESSE

- ammontare e modalità di corresponsione della retta;
- prestazioni e servizi forniti agli ospiti con la chiara indicazione di ciò che è compreso nella retta e ciò che è considerato extra;
- tipo di polizza assicurativa a copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dagli utenti, dal personale o dai volontari;

PERSONALE

- organigramma del personale;
- criteri deontologici cui gli operatori devono attenersi.

PARTECIPAZIONE

Agli ospiti di tutte le strutture vengono fornite apposite schede di rilevazione per esprimere il proprio giudizio sulla qualità del servizio erogato.

La carta dei servizi include anche la modalità di accesso nelle strutture a gruppi e formazioni sociali o attivi nel territorio o iscritti nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato o riconosciuti a livello nazionale, che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi previsti.

Copia della carta dei servizi, necessariamente tradotta nella lingua opportuna in caso di accoglienza di persone straniere, è consegnata a ciascun ospite affinché le regole della convivenza interna siano comprese e condivise, e posta in un luogo di facile consultazione al fine di permetterne la più ampia diffusione.



2. REQUISITI STRUTTURALI

2.1 Localizzazione

Per effetto dell'articolo 11 comma 1 lettera a) della l.r. 41/2003, le strutture residenziali di accoglienza temporanea sono ubicate in centri abitati nelle vicinanze dei luoghi di cura, comunque localizzate in modo tale che questi ultimi siano facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici o con mezzi di trasporto privati messi a disposizione dalla struttura stessa, e in modo tale da permettere l'accesso ai servizi territoriali.

L'edificio nel quale si trovano le strutture residenziali risponde a caratteristiche di accessibilità, qualità estetica ed organizzazione funzionale, fruibilità degli spazi, sicurezza ambientale, manutenzione dell'immobile tali da consentire una confortevole residenza.

2.2 Accessibilità

Come disposto dall'articolo 11 comma 1 lettera b) della l.r. 41/2003, le strutture sono situate in edifici accessibili, dunque privi di barriere architettoniche sia interne che esterne.

In particolare, si rispetta quanto stabilito dalla normativa sull'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche facendo riferimento alla deliberazione di Giunta regionale del 27 marzo 2001, n. 424. "Normativa barriere architettoniche, verifiche ed autorizzazioni. Linee guida".



2.3 Articolazione delle strutture

Secondo quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, lettera c) le strutture residenziali sono organizzate in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy degli ospiti e dei nuclei familiari, attraverso un'organizzazione degli ambienti che comprenda gli spazi per il riposo separati dagli spazi destinati alle attività collettive e di socializzazione.

Tutte le strutture residenziali sono in possesso delle caratteristiche previste per le strutture di civile abitazione dalla normativa vigente in materia edilizia, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sulle condizioni di sicurezza degli impianti, sulle barriere architettoniche, sulla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tutti gli spazi sono ad esclusivo uso degli ospiti e dell'equipe degli operatori nell'ambito delle finalità indicate nel progetto globale della struttura.

Spazi residenziali ospite-accompagnatori

Le camere da letto sono abbastanza ampie da consentire momenti di privacy ed una buona fruibilità.

La superficie minima delle camere a 2 letti, nel rispetto dei requisiti previsti per le civili abitazioni, è di mq. 14, per le camere a 3 letti di mq. 20 e per le camere a 4 letti di mq. 25.

Ciascuna camera da letto è dotata di relativo servizio igienico.

I servizi igienici sono dotati di tutti gli accessori necessari ad una facile fruizione e sono provvisti di chiamata d'allarme. Sono illuminati e ventilati con finestre all'esterno o, qualora ciò non fosse possibile, sono consentite l'illuminazione artificiale e l'aerazione forzata mediante idonea

apparecchiatura. I pavimenti sono in materiale antiscivolo. I servizi sono progettati in modo tale da essere accessibili anche a persone su sedie a ruote secondo quanto indicato alla citata DGR 27 marzo 2001, n. 424, punto 2.2 del presente provvedimento.

Ove è previsto un angolo cottura, esso è fornito di quanto necessario alla cottura, alla conservazione dei cibi, al lavaggio delle stoviglie, illuminato e ventilato.

Spazi collettivi

- **Cucina**

La cucina ha le caratteristiche previste nelle strutture di civile abitazione e, secondo la normativa vigente in materia igienico-sanitaria, si fa riferimento al Decreto Legislativo 26 maggio 1997 n. 155 avente come oggetto "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari" ed in particolare il cap. III dell'Allegato, è attrezzata conformemente alle esigenze del servizio residenziale in modo da offrire la possibilità di cuocere contemporaneamente un numero di pasti pari alla metà degli ospiti della casa e di conservare le provviste necessarie per tutti gli ospiti presenti. L'alimentazione ed il processo di preparazione dei cibi costituisce un forte momento di aggregazione e socializzazione è opportuno, pertanto, promuovere all'interno della comunità livelli di flessibilità che consentano, pur nel mantenimento di garanzie in ordine all'igiene alimentare e all'equilibrio dietetico, la partecipazione in diversi modi di tutti gli ospiti della struttura nella preparazione del menù, nella preparazione dei cibi e nel servizio a tavola.

- **Locale per le attività organizzative e gestionali:**
dimensionato in modo adeguato allo svolgimento delle attività amministrative, delle attività collegate alla assistenza degli ospiti, nonché per le riunioni periodiche dell'équipe che segue gli ospiti.
- **Sala da pranzo:**
la superficie è adeguata al numero degli ospiti della struttura, dimensionata considerando una superficie non inferiore a mq. 1,00 per commensale. E' opportuno organizzare la sala per accogliere un massimo di 15 commensali per volta.
- **Sala polivalente:**
è un ambiente destinato alla socializzazione, ben organizzato e suddivisibile in più spazi con funzioni diverse, di dimensioni ed arredamento tali da essere confortevoli e permettere più attività fra loro compatibili: lettura, ascolto di programmi radiofonici e televisivi, conversazione, giochi e animazione in genere, hobbies e attività di tempo libero.
- **Servizio igienico per gli operatori**

Impianti

Tutti gli impianti installati sono in regola con la normativa vigente.

Arredi

Il materiale, la strutturazione, le dimensioni degli arredi sono tali da consentire una comoda e sicura fruibilità ed hanno requisiti che contribuiscano a rendere l'ambiente sicuro, confortevole e familiare, garantendo buone condizioni di vivibilità ed un'agevole manutenzione igienica.

3. REQUISITI ORGANIZZATIVI

3.1 Modalità di ammissione

Le strutture accolgono gli ospiti pazienti, adulti o minori, e loro familiari a seguito:

- di una richiesta personale;
- di una segnalazione da parte della struttura sanitaria dove è stato ricoverato il paziente che deve continuare a ricevere le cure necessarie.

L'ammissione nella struttura avviene da parte del Servizio sociale professionale di riferimento, nell'ambito del Distretto socio-sanitario, a seguito della verifica della disponibilità della struttura residenziale, in base ad una lista di attesa formulata in relazione alle dichiarazioni fatte dall'equipe sanitaria che ha in cura il paziente, relative alla durata della terapia alla quale si deve sottoporre il paziente, e sulla base del reddito della propria famiglia d'origine o del familiare che lo accompagna. Le strutture residenziali provvedono alla stipula di appositi protocolli con le strutture ospedaliere al fine di definire procedure condivise per l'accoglimento degli ospiti.

L'accoglienza è determinata sulla base dei bisogni specifici originati dalla situazione di emergenza nella quale si trovano i pazienti e i rispettivi familiari valutati a seguito della loro presa in carico.

Una volta verificata la possibilità di ospitare il paziente o, nel caso di minori ricoverati, il suo familiare, il responsabile della struttura residenziale ha l'obbligo di stilare per ogni paziente/ospite o nucleo familiare, che lo sottoscrive per accettazione, il progetto di accoglienza personalizzato, contenente tutti gli elementi necessari alla sua realizzazione. Per i minori l'accettazione è sottoscritta dal familiare accompagnatore.


La permanenza nelle strutture è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di assistenza temporanea contenuti nel piano personalizzato di accoglienza.

3.2 Piano personalizzato di accoglienza

In tutte le strutture residenziali è predisposto per ogni ospite e relativo nucleo familiare un piano personalizzato di accoglienza, che indichi in particolare i tempi di permanenza nella struttura, gli obblighi che gli stessi hanno relativamente alla partecipazione alla vita comunitaria durante la propria permanenza nella struttura residenziale, nonché i contenuti e le modalità delle attività e degli eventuali interventi forniti dalla struttura stessa, in coerenza con il progetto globale della struttura residenziale.

La finalità di ogni piano personalizzato è l'accoglienza del paziente e/o del familiare in una struttura che dia ospitalità e metta in atto con il coinvolgimento degli ospiti stessi, interventi specifici e azioni di sostegno nei momenti critici. Per raggiungere questo scopo è necessario che gli operatori territoriali, il responsabile e coloro che collaborano nella struttura, operatori professionali e operatori a titolo di volontariato adeguatamente ed opportunamente formati, acquisiscano una approfondita conoscenza della complessità dei bisogni degli ospiti, e li considerino allo stesso tempo come attori e fruitori degli interventi, in un'ottica in cui la criticità della situazione non costituisca un vincolo ma un'opportunità di crescita.

Il referente responsabile dell'attuazione del piano personalizzato di accoglienza è il Responsabile della struttura residenziale, il quale si avvale per la detta attuazione delle necessarie figure professionali e delle figure di volontari opportunamente e adeguatamente formati collaborano al raggiungimento degli obiettivi dei singoli piani personalizzati, che costituiscono l'equipe sociale di riferimento per gli ospiti.




Nel piano personalizzato di ogni singolo ospite vengono indicati inoltre i tempi di attuazione degli interventi, la tipologia e l'intensità della risposta assistenziale, le attività e le prestazioni socio-assistenziali che la struttura fornisce, il sistema di verifica, nonché i criteri di informazione e coinvolgimento degli ospiti stessi.

3.3 Attività

Nelle strutture residenziali tutte le attività e gli interventi hanno la finalità di aiutare gli ospiti a vivere la vita quotidiana in un ambiente quanto più possibile simile al proprio contesto di vita, utilizzando le opportunità che una temporanea convivenza con persone con problemi simili offre, rafforzando le proprie potenzialità di crescita con un programma basato su azioni di sostegno e di stimolo delle risorse personali.

In particolare sono garantiti, nell'ambito delle prestazioni previste dal progetto globale della struttura, l'ospitalità e gli eventuali interventi di carattere socio-assistenziale.

L'organizzazione della vita quotidiana nelle strutture è tale da creare le condizioni necessarie per garantire agli ospiti:

- 
- il rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza, dell'individualità, della professione religiosa e delle convinzioni politiche;
 - pari trattamento per tutti gli ospiti all'interno della struttura, senza distinzione di fede, convinzioni politiche, etnia, sesso;
 - un ambiente di vita il più possibile confortevole e stimolante, quanto a ritmi di vita e a stile di accoglienza;
 - la promozione dei legami affettivi vecchi e nuovi e della collaborazione e del sostegno reciproco.

Sono assicurate l'integrazione funzionale ed operativa con gli altri servizi esistenti sul territorio, ed in particolare con la struttura sanitaria di riferimento del paziente.

3.4 Prestazioni

Le prestazioni offerte dalle strutture residenziali oltre all'alloggio e il soddisfacimento dei bisogni primari sono diversamente caratterizzate, a seconda della tipologia della struttura, da quanto previsto nei piani personalizzati di accoglienza in relazione agli specifici bisogni degli ospiti e sono coerenti con le finalità indicate nel progetto globale della struttura stessa.

Quando necessario, le strutture provvedono, in collaborazione con i servizi territoriali, in particolare a:

- accompagnare l'utente nella fruizione dei servizi territoriali e delle prestazioni sanitarie;
- organizzare, in caso di ospiti minori, attività di animazione e di intrattenimento, nonché di supporto nello svolgimento dei compiti scolastici;
- favorire gli eventuali incontri e terapie di gruppo concordati e programmati dall'equipe che ha in carico i pazienti, anche a sostegno dei familiari;

- interventi di mediazione culturale concordati e programmati in relazione alle specifiche esigenze degli ospiti;
- eventuali ulteriori prestazioni concordate e programmate nel caso di esigenze specifiche in collaborazione con figure professionali specializzate.

3.5 Personale

Nelle strutture è prevista la presenza di un Responsabile della struttura e del servizio. In particolare, al Responsabile compete la programmazione, l'organizzazione e la gestione di tutte le attività e le prestazioni che si svolgono all'interno della struttura, nonché il coordinamento con i servizi territoriali, le verifiche ed i controlli sui programmi attuati, nel rispetto degli indirizzi fissati da leggi, regolamenti e delibere, regionali e comunali.

Al Responsabile compete il coordinamento e la gestione dell'equipe sociale che segue gli ospiti, dunque delle necessarie figure professionali, dei volontari che adeguatamente e opportunamente formati collaborano nel raggiungimento degli obiettivi del progetto globale della struttura e dei singoli piani personalizzati, del personale per le pulizie, nonché la conduzione economica e patrimoniale della struttura.

Per le finalità di carattere socio-assistenziale e per le modalità organizzative proprie delle strutture residenziali, tale figura è ricoperta da un laureato tra i diversi ambiti disciplinari afferenti le aree sociali, pedagogico-educative e psicologiche, con laurea di secondo livello e documentata esperienza di durata non inferiore ad un anno nel settore di riferimento.

Egli assicura la presenza per un tempo adeguato alle necessità della comunità degli ospiti e la reperibilità anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.

E' assicurata la presenza dell'operatore socio-sanitario. Tali operatori nel numero devono essere adeguati alle esigenze degli ospiti, in base al loro piano personalizzato.

In particolare, quando gli ospiti sono minori, nella struttura è prevista la presenza dell'educatore professionale e di volontari che opportunamente ed adeguatamente formati, svolgono attività di animazione, intrattenimento e supporto scolastico.

E' prevista inoltre la presenza di un mediatore culturale, con presenza programmata.

La presenza di tutte le necessarie figure professionali e delle figure di volontari che costituiscono l'equipe sociale di riferimento per gli ospiti sono concordate e programmate rispetto alle esigenze specifiche degli ospiti ed al relativo piano personalizzato di accoglienza.

Le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie necessarie in relazione alle specifiche esigenze dei pazienti, sono effettuate dall'equipe della struttura sanitaria che ha in cura il paziente.

